



U.T.I. Friuli Centrale
Polizia Locale – Udine
Unità Semplice Relazioni con il Pubblico

Udine, 28/12/2017

OGGETTO: Proroga della validità delle autorizzazioni (Permanenti - Temporanee – in deroga con scadenza il 31.12.2011, il 31.12.2012, il 28.02.2013, il 30.06.2013, il 31.12.2013, il 30.06.2014, il 31.12.2014, il 30.06.2015, il 31.12.2015, il 30.06.2016, il 31/12/2016, il 30.06.2017, il 31.12.2017) atte a consentire il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato ed Aree Pedonali – Altre autorizzazioni in deroga.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Visti:

- a) l'Ordinanza Sindacale n. 15/prot. 14339 del 01.02.2000 riguardante **la deroga a sostare senza limitazioni temporali nelle vie della Cernaia, del Vascello e Medici;**
- b) la disposizione del Sindaco di Udine datata 22 novembre 1991, n. 33090/105 d'ord./2°, con la quale **vengono stabilite le modalità di circolazione e di sosta nell'ambito del territorio comunale degli autoveicoli utilizzati ai fini esclusivi dell'esercizio dell'attività professionale degli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine;**
- c) i Provvedimenti Dirigenziali n. prot. PI/A 0012496 del 19.12.2011, PI/A 0012536 del 30.11.2012, PI/A 0010883 del 26.11.2013, PI/A 0003823 del 12.05.2014, PI/A 0011816 del 27.12.2014, PI/A 0011908 del 23/12/2015, PI/A 0005337 del 24/06/2016 e n. PI/A 0011200 del 30/06/2017 **con i quali veniva prorogata di sei mesi o di un anno la validità dei permessi atti a consentire la sosta in deroga alle limitazioni temporali nelle zone soggette a pagamento a mezzo "parcometro" (con esclusivo riguardo alla sosta a raso e non nei parcheggi in struttura ad es. "Park Venerio") e negli stalli emergenze sanitarie/medici.**
- d) i provvedimenti Dirigenziali n. PI/A 0012256 del 28.11.2011, n. PI/A 0012542 del 06.12.2012, n. PI/A 0001391 del 08.02.2013, n. PI/A 0005338 del 06.06.2013, n. PI/A 0010887 del 26.11.2013, n. PI/A 0003827 del 12.05.2014, n. PI/A 0011669 del 22.12.2014, n. PI/A 0011906 del 23/12/2015, n. PI/A 0005336 del 24/06/2016 e n. PI/A 0011201 del 30/12/2016 **con i quali è stata prorogata la validità di sei mesi o di un anno delle autorizzazioni (Permanenti e Temporanee con scadenza il 31.12.2011, il 31.12.2012, il 28.02.2013, il 30.06.2013, il 31.12.2013, il 30.06.2014, il 31.12.2014, il 30.06.2015, il 31.12.2015, il 30.06.2016, il 31/12/2016, il 30.06.2017) atte a consentire il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato ed Aree Pedonali;**
- e) l'Ordinanza Dirigenziale n. 1218 P.M. (P.G. 0001648) del 14 marzo 2005, con la quale veniva data attuazione alle disposizioni di cui alla Delibera Giunta n. 506 d'ord. del 09 novembre 2004 **che contemplava l'ampliamento della fascia oraria antimeridiana destinata alle operazioni di carico e scarico nell'ambito delle Z.T.L. ed A.P.;**

- f) la Delibera Giuntale n. 148 d'ord. del 5 aprile 2005, con la quale **è stata disposta l'attivazione di un sistema di rilascio di "pass" mediante sms, e-mail e fax, al fine di soddisfare necessità episodiche e occasionali di breve durata;**

Richiamate le proprie precedenti ordinanze del 20.06.2017 e del 21.06.2017 è stata adottata la proroga degli oggettivati titoli autorizzativi fino al 31.12.2017;

Vista la Delibera Consiliare n. 110 del 02.09.2002 con cui è stato approvato il Piano Urbano del Traffico che prevede l'ampliamento e l'istituzione di nuove Z.T.L. e la delimitazione di un'Area Pedonale all'interno del centro storico;

Vista la Delibera Consiliare n. 76 del 31.05.2004 con la quale è stato approvato il regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Z.T.L. ed A.P. del centro storico;

Vista la Delibera Giuntale n. 452 del 20.07.2004, con la quale sono stati definiti i criteri per l'accesso alle Z.T.L. ed A.P.;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 7545 P.M. (P.G. 0001622) del 30 luglio 2004 e successive modifiche ed integrazioni relativa alla regolamentazione della ZTL/AP;

Rilevato che le motivazioni che hanno consentito il rilascio delle autorizzazioni, in linea generale, non sono mutate e che comunque è onere dei titolari restituire/non utilizzare i permessi, qualora siano cessate le condizioni che ne hanno consentito il rilascio;

Preso atto che l'emissione di nuovi permessi comporterebbe un appesantimento burocratico sia per gli aventi diritto che per l'ufficio preposto all'adozione dei provvedimenti;

Preso atto che è in fase di approvazione il disciplinare per la regolamentazione della circolazione e sosta nella ZTL ed AP alla luce dell'attivazione dei cd. varchi elettronici;

Ritenuto che è necessario gestire la fase di scadenza dei permessi in data 31.12.2017 nelle more dell'adozione del disciplinare nonché del rilascio dell'autorizzazione ministeriale;

Ritenuto opportuno rivalutare le modalità di rilascio dei permessi in parola nonché la tipologia (modello) degli stessi;

Sentito l'Assessorato alla Mobilità e all'Ambiente;

Visto il Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento d'Esecuzione;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e gli artt. 49 e 52 dello Statuto Comunale;

DISPONE

- a) **di prorogare fino al 30.06.2018** gli effetti dell'Ordinanza Sindacale n. 176 del 16.05.1994 **relativa alla possibilità di autorizzare al transito ed alla sosta dei residenti in alcuni vicoli laterali alla via Grazzano.** Gli effetti giuridici dispiegati dal presente atto cesseranno comunque in dipendenza di futuri provvedimenti tesi a razionalizzare ovvero disciplinare diversamente la materia.
- b) **Di prorogare, fino al 30.06.2018** gli effetti dell' Ordinanza Sindacale n. 15/prot. 14339 del 01.02.2000 **riguardante la deroga a sostare senza limitazioni temporali nelle vie della Cernaia, del Vascello e Medici e quelle attinenti alle corsie riservate a Bus-Taxi-Polizia/sottopasso di p.le Cella/Autostazione.** Gli effetti giuridici dispiegati dal presente atto cesseranno comunque in dipendenza di futuri provvedimenti tesi a razionalizzare ovvero disciplinare diversamente la materia.

- c) **Di prorogare fino al 31.01.2018** la validità autorizzazioni di circolazione e di sosta nell'ambito del territorio comunale, in particolare nella ZTL ed Area Pedonale, degli autoveicoli utilizzati ai fini esclusivi dell'esercizio dell'attività professionale degli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine conseguenti alla disposizione del Sindaco di Udine datata 22 novembre 1991, n. 33090/105 ed ai provvedimenti Dirigenziali n. prot. PI/A 0012258 del 21.11.2011, PI/A 0012539 del 30.11.2012, PI/A 0010886 del 26.11.2013, PI/A 0003826 del 12.05.2014, PI/A 0011819 del 30.12.2014, PI/A 0011907 del 23.12.2015, PI/A 0005338 del 24/06/2016 e n. PI/A 0011199 del 30/12/2016 relativi alle proroghe di validità di sei mesi o di un anno dei permessi de quibus;
- d) Di prorogare **fino al 30.06.2018** la validità delle autorizzazioni atte a consentire la sosta in deroga alle limitazioni temporali nelle zone soggette a pagamento a mezzo "parcometro" (con esclusivo riguardo alla sosta a raso e non nei parcheggi in struttura ad es. "Park Venerio") e negli stalli emergenze sanitarie/medici.). Gli effetti del presente atto cesseranno comunque in dipendenza di futuri provvedimenti tesi a razionalizzare ovvero disciplinare diversamente la materia.
- e) **di prorogare fino al 31.01.2018 la validità delle autorizzazioni (permanenti e temporanee) con scadenza il 30.06.2017 e 31.12.2017**, ad eccezione di quelle che consentono transito e sosta al piazzale del Castello e di ogni autorizzazione rilasciata a personale dei Civici Musei e di quelle in possesso di soggetti non aventi più i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. Gli effetti giuridici dispiegati dal presente atto cesseranno comunque in dipendenza di futuri provvedimenti tesi a razionalizzare ovvero disciplinare diversamente la materia.
- f) **di prorogare fino al 31.01.2018 le autorizzazioni rilasciate a titolo di accesso semplificato di cui all'ordinanza n. 1986 P.M. del 15 giugno 2005**. Gli effetti giuridici dispiegati dal presente atto cesseranno comunque in dipendenza di futuri provvedimenti tesi a razionalizzare ovvero disciplinare diversamente la materia.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avvisa che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione.

Responsabile del procedimento è il tenente Simonetta Chiappino

**f.to Il Dirigente
dott.ssa Fanny Ercolanoni**

U.T.I. Friuli Centrale Via Poscolle, 6 33100

Udine mail: uti.friulicentrale@certgov.fvg.it www.friulicentrale.utifvg.it

C.F.9414620306

U.S. Relazioni con il Pubblico Via Girardini, 24 33100 Udine

tel. 0432 1272319

fax 0432 1270099 simonetta.chiappino@friulicentrale.utifvg.it protocollo@pec.friulicentrale.utifvg.it